

Consiglio di Stato sez. V – 28 luglio 2005 n. 4051 – Pres. Iannotta – Est. Fera – XXX c. Comune di Venezia

Art. 7 cod. strad. comma 4 – deroga al divieto di sosta – art. 381 reg. cod. strad. - autorità competente al rilascio della deroga - competenza del sindaco – art. 158 e 159 cod. strad. – limiti al potere di deroga.

L'art. 7 del Codice della strada consente all'autorità amministrativa (ovvero al sindaco ex art. 381 reg. al cod. strad.) di autorizzare determinate categorie di soggetti a sostare nei luoghi nei quali è limitata o esclusa la sosta di veicoli.

Peraltro tale potere è escluso in tutti quei casi in cui lo stesso legislatore (artt. 158 e 159 Cod. strad.) ha previsto situazioni di pericolo per la circolazione stradale tali da imporre il rispetto del divieto a tutte le categorie di utenti, stabilendo per taluna di esse, quale sanzione, anche la rimozione forzata del veicolo stesso.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato rigetta l'appello di un automobilista disabile avverso la sentenza del TAR, con la quale era rigettato il ricorso dello stesso contro il provvedimento del Sindaco di Venezia.

Tale provvedimento era impugnato nel punto in cui non accordava, al ricorrente, la deroga al divieto di parcheggio in zone "ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il signor Nicola Grillo, invalido al 100% con capacità di deambulazione ridotta, ha impugnato davanti al Tar del Veneto il provvedimento del Sindaco di Venezia 19 maggio 1994, n. 423, con il quale si autorizza il ricorrente alla circolazione e alla sosta per disabili fisici con capacità di deambulazione ridotta, nella parte in cui esclude l'efficacia dell'autorizzazione nelle zone nelle quali vige il divieto di sosta con rimozione. Ciò perché il provvedimento non gli consentiva di sostare in particolare davanti all'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta di Venezia – Lido, a lui necessario per recarsi a Venezia a lavorare.

Il Tar, dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia, ha respinto il ricorso sull'assunto che il potere discrezionale esercitato dall'amministrazione municipale era stato esercitato "contemperando gli interessi pubblici correlati alla circolazione e alla sosta dei mezzi pubblici di trasporto collettivo con la tutela degli interessi dei soggetti portatori di handicap" prevedendo in particolare "nel piazzale una zona di sosta destinata ai disabili fisici. "

Il signor Nicola Grillo, oltre a criticare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ripropone in sede di appello i motivi disattesi dal primo giudice. In particolare le censure di:

Violazione di legge. Violazione dell'articolo 7, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 381 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n.

495. Violazione dell'ordinanza del Sindaco di Venezia n. 198 del 1993. Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità e perplessità.

L'appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all'epigrafe, l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, nella parte ritenuta lesiva.

Resiste all'appello il comune di Venezia, che solleva, in via pregiudiziale l'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti ed è stato sostituito da una nuova autorizzazione (dal numero 423 del 20 giugno 2003). Quest'ultima è stata adottata in base al d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, che all'articolo 11, comma 1, non consente il rilascio delle autorizzazioni "quando sia stata vietata o limitata alla sosta" e dall'ordinanza sindacale n. 95/01208 del 26 aprile 1995, che non consente la deroga, in favore degli disabili, nelle zone "ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo".

Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.

Oggetto della impugnazione proposta in primo grado dall'attuale appellante è il provvedimento del Sindaco di Venezia 19 maggio 1994, n. 423, che lo aveva autorizzato, in quanto invalido al 100% con capacità di deambulazione ridotta, alla circolazione e alla sosta anche laddove questa sia vietata alla generalità degli automobilisti, nella parte in cui esclude l'efficacia dell'autorizzazione medesima nelle zone nelle quali vige il divieto di sosta con rimozione.

L'infondatezza dell'appello esime il collegio dall'esame dell'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, proposta dalla difesa del comune di Venezia sull'assunto che il provvedimento impugnato avrebbe esaurito, sotto il profilo cronologico, i propri effetti, essendo stato sostituito da una nuova autorizzazione rilasciata in base alla normativa sopravvenuta.

A parte le critiche mosse alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, l'appellante aveva impugnato la clausola di cui sopra, deducendo i seguenti motivi:

Violazione di legge. Violazione dell'articolo 7, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 381 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione dell'ordinanza del Sindaco di Venezia n. 198 del 1993. Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità e perplessità.

Nella sostanza, l'appellante aveva sostenuto in primo grado che la limitazione introdotta in sede di rilascio dell'autorizzazione non troverebbe giustificazione né fondamento in nessuna delle norme richiamate.

La tesi non può essere condivisa.

Giova premettere che il secondo periodo contenuto nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il nuovo codice della strada, stabilisce che " nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. " L'articolo 381 del regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, attribuisce poi al Sindaco la competenza alla verifica dei presupposti ed al rilascio della "apposita autorizzazione in deroga".

La deroga prevista in favore delle persone con limitata capacità motoria, stando al contenuto letterale delle norme legislative all'epoca in vigore, non ha carattere assoluto ma solo relativo, essendo subordinata al potere conformativo dell'autorità competente a disciplinare la circolazione e la sosta sulle strade pubbliche (nel caso di specie Sindaco di Venezia) alla quale spetta di conciliare l'interesse di tale particolare categoria di utenti con le ragioni di sicurezza stradale insite nella nozione di "speciali condizioni e cautele".

Tale potere in concreto è stato esercitato dal Sindaco di Venezia con l'ordinanza n. 198 del 1993, che, per quel che qui interessa, stabilisce con chiarezza che "la circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo ed in tutte le ipotesi previste dagli articoli 40, 157 e 158 del nuovo codice della strada."

Ora l'articolo 158 del codice della strada individua le fattispecie in ordine alle quali la sosta è comunque vietata indipendentemente da ogni valutazione discrezionale dell'autorità, in quanto il legislatore stesso ha ritenuto l'esistenza di una situazione di pericolo per la circolazione stradale che impone il rispetto del divieto da parte di tutte le categorie di utenti. Tanto è vero che per talune di esse il successivo articolo 159, comma 1 lettera b, stabilisce anche la rimozione forzata del veicolo.

Tale atto non è stato impugnato dal ricorrente neppure con il presente ricorso. Così come non risulta oggetto di impugnazione l'ordinanza 11 febbraio 1994, n. 32, con la quale Sindaco ha disciplinato la viabilità al Lido di Venezia, ponendo di fatto quelle limitazioni delle quali si duole il ricorrente.

Stando così le cose, il provvedimento impugnato in primo grado (autorizzazione rilasciata il 19 maggio 1994, n. 423), nella parte in cui esclude l'efficacia dell'autorizzazione medesima nelle zone nelle quali vige il divieto di sosta con rimozione, non ha affatto introdotto alcuna ulteriore limitazione rispetto alla disciplina complessivamente risultante dalle norme di legge e dall'ordinanza sindacale n. 198 del 1993.

E' appena il caso di aggiungere che il problema posto dal ricorrente, sul quale si dilunga il ricorso in appello, cioè quello di assicurare un numero conveniente di spazi attrezzati per la sosta di persone disabili, non può trovare soluzione nell'ambito dei provvedimenti impugnati giacché l'amministrazione comunale non avrebbe mai potuto soddisfare le particolari esigenze del ricorrente consentendo la sosta laddove questa era di intralcio alla circolazione stradale, ma deve essere affrontato nell'ambito dei più generali provvedimenti di disciplina del traffico nelle singole zone, i quali sono tenuti ad osservare le condizioni ed i limiti anche numerici posti dal d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, che ha approvato il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.